

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF

(2010/2011)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 162/CGF – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2011

### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1)RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA SEGUITO GARA LIBERTAS SCANZANO/SPORTING MODUGNO DELL’8.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 327 del 12.1.2011)

L’A.S.D. Sporting Modugno, militante nel Campionato di Serie B della Divisione Calcio a 5, ricorre a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 327 del 12.1.2011) che le ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 750,00 ritenendola oggettivamente responsabile di comportamenti offensivi e minacciosi posti in essere dalla propria tifoseria e da persona qualificatasi come suo presidente ai danni della terna arbitrale in occasione della gara Libertas Scanzano/Sporting Modugno disputata l’8.1.2011.

Contesta la descrizione dei comportamenti antiregolamentari descritta nel referto e prospetta una diversa versione dell’accaduto sostenendo che il tutto si sarebbe limitato ad una serie di proteste esternate in maniera "civile ed educata" e chiede una riduzione dell’ammenda da lei ritenuta eccessiva.

La doglianza può trovare ingresso ma non per le ragioni dedotte dalla reclamante.

Va anzitutto chiarito che la puntuale refertazione del direttore di gara, costituente, com’è noto, fonte privilegiata di prova, non può essere in alcun modo contratta dalle apodittiche affermazioni rassegnate con i motivi di gravame.

Ciò posto è tuttavia da ricordare che, per costante giurisprudenza di questo collegio, nella valutazione della giusta afflittività delle sanzioni pecuniarie e quindi della loro quantificazione, deve tenersi presente, tra l’altro, se le stesse siano proporzionate, sia per difetto che per eccesso, alla potenzialità economica delle incolpate, potenzialità che si desume e dalla loro collocazione nel comparto, professionistico o dilettantistico, di appartenenza e, quindi, dalla categoria in cui operano agonisticamente.

Ora, è opinione di questa Corte che la sanzione applicata dal primo giudice ad una società dilettantistica che svolge la propria attività sportiva in un campionato, quello di Serie B, non di primo livello, sia particolarmente onerosa per cui dev’essere ridotta e contenuta in una misura più equa che si reputa determinare in €600,00.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Sporting Modugno F.C. di Modugno (Bari) riducendo a €600,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C.**

### **AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 AL CALCIATORE COLAIANNI RAFFAELE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORTING MODUGNO FC/CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 15.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011)

Nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, l'A.S.D. Sporting Modugno F.C. ha impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque in relazione alla gara Modugno/Giovinazzo del 15.1.2011, di cui al Com. Uff. n. 353 del 19.1.2010.

Con tale decisione la ricorrente è stata sanzionata con l'ammenda nella misura di €1.500,00 per ingiurie, minacce ed indebito ingresso sul campo da gioco di proprie sostenitori che, inoltre, partecipavano attivamente a scontri fra calciatori, ed è stato altresì squalificato fino al 30.4.2011 il calciatore Raffaele Colaianni per aver colpito a fine gara un avversario ed alcuni sostenitori avversari.

A fondamento del proposto gravame la ricorrente sostanzialmente deduce uno svolgimento dei fatti diverso da quello refertato, assumendo l'esistenza di una provocazione che non risulta dal rapporto arbitrale, ed un riferimento incompleto degli avvenimenti in quanto, sempre a dire della ricorrente, gli arbitri, rientrati di corsa negli spogliatoi, non avrebbero potuto assistere al loro intero svolgimento.

Il ricorso così motivato non merita accoglimento: secondo fondamentale e indiscusso principio dell'ordinamento processuale sportivo, il rapporto arbitrale costituisce prova privilegiata in giudizio e non è consentito considerare i fatti diversamente per come proposti dalla refertazione, salvo che quest'ultima presenti incongruenze e contraddizioni.

Nel caso di specie il rapporto riferisce, per di più in maniera molto dettagliata, tutte le condotte sanzionate, senza alcuna incoerenza nell'esposizione, così determinando la reiezione del ricorso.

D'altronde, l'assunto della ricorrente, secondo il quale gli arbitri sarebbero stati "testimoni solo in parte" dei fatti, appare argomentazione irrilevante dal momento che i comportamenti sanzionati sono soltanto quelli caduti sotto la percezione arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Sporting Modugno F.C. di Modugno (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----  
**Publicato in Roma il 28 febbraio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete